



Fondo di Previdenza MEF

Guida introduttiva neoassunti
Coordinamento UILPA Entrate





Istituzione Fondo

Consiglio di Amministrazione

- ▮ Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un fondo previdenziale aggiuntivo istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 (G.U. 16.5.1981, n. 133) e regolamentato con D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (G.U. 18.2.1985, n. 42).
- ▮ Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto dal Ministro dell'Economia e Finanze, è composto da un Presidente, da quattro membri effettivi (di cui uno con funzioni di Vicepresidente) e da quattro membri supplenti. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, un Componente, un Membro effettivo e un Membro supplente.



Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze":

a) fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

b) fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

c) fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

d) fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

e) fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912, n. 812;

f) fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.



Istituzione Fondo

Consiglio di Amministrazione

- ▮ Il Fondo di Previdenza, oltre ad essere un fondo integrativo è una esclusiva opportunità di Welfare Aziendale per i dipendenti delle Agenzie fiscali e del MEF. Lo stesso viene finanziato dalle rispettive quote previste dai vari fondi di origine dei vari Enti, ai sensi della legge n. 734/73, tramite percentuali di proventi e sanzioni derivanti da attività di accertamento, ecc. (redditi, IVA, tariffe ipotecarie, trattenute su gioco del lotto) e si autofinanzia attraverso investimenti (art. 2, lett. B).
- ▮ Lavoratori non versano nessun contributo e non hanno nessuna trattenuta in busta paga che finanzia il Fondo di Previdenza MEF



Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilita' del fondo di riserva;

c) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

d) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687;

e) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, e successive modificazioni;

f) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

g) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali.



Prima iscrizione/regi- strazione al Fondo

Possono iscriversi al Fondo di previdenza come "Nuovi iscritti" i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali. In tale situazione l'iscritto dovrà rivolgersi al proprio Ufficio del personale il quale tramite l'applicativo "IscrizioniWeb", presente nella sezione Area Riservata – Area riservata amministrazioni del sito internet del Fondo di Previdenza (<https://www.fondoprevidenzafinanze.it>), provvederà ad effettuare una richiesta di iscrizione all'area riservata. Nel momento in cui la richiesta verrà presa in carico e lavorata dal Fondo, arriverà tramite email una conferma di avvenuta iscrizione e pertanto da quel momento l'iscritto potrà accedere.



Cosa corrisponde il Fondo

- Il Fondo Previdenza MEF corrisponde:
- Una indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto agli iscritti al Fondo, quando cessano di far parte per qualsiasi causa dei ruoli del personale dell'amministrazione o agli aventi diritto indicati nell'art. 8 del Regolamento, se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
- Agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato fabbisogno finanziario, una anticipazione sull'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, in relazione all'anzianità di servizio utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di fine rapporto, nei limiti delle somme disponibili (art. 5, lett. B, del Regolamento). Tale anticipazione è corrisposta agli iscritti che abbiano maturato, al momento della richiesta, almeno cinque anni di servizio civile di ruolo e non di ruolo (valido ai fini dell'iscrizione al Fondo e calcolati in base all'art. 6 del Regolamento). La quota erogata per ogni anno di anzianità è pari a euro 550,00 e sarà decurtata in fase di erogazione del trattamento di fine rapporto con un interesse dell'1,5% (dati per anno 2023).

Da quest'anno (2024) è possibile richiedere la seconda anticipazione in favore di coloro che ne abbiano già ottenuto una da almeno 10 anni, nella misura di € 800 per ogni anno di servizio successivo all'ottenimento della prima. L'importo della seconda anticipazione, fatta salva la possibilità di restituzione durante il servizio, verrà trattenuta all'atto del collocamento a riposo maggiorato degli interessi del 3% annuo.



Cosa corrisponde il Fondo

Il Fondo eroga sovvenzioni nei seguenti casi:

- ▮ Gravi malattie dell'iscritto o dei familiari fiscalmente a carico;
- ▮ Spese sanitarie sostenute dall'iscritto o dai familiari fiscalmente a carico (visite specialistiche, Analisi, ecc.);
- ▮ Acquisto di ausili per handicap permanente dell'iscritto o dei familiari fiscalmente a carico (fino a € 5.000,00 nel quinquennio);
- ▮ Invalidità dei familiari dell'iscritto fiscalmente a carico (sovvenzione annuale);
- ▮ Decesso dell'iscritto o dei familiari fiscalmente a carico;
- ▮ L'importo massimo complessivo delle sovvenzioni erogabili a ciascun iscritto nel quinquennio 2021-2025 non potrà essere superiore a € 30.000,00, salvo i casi di gravi malattie dell'iscritto o dei familiari fiscalmente a carico, classificate nelle tabelle A. Per tali ipotesi il limite è elevato di ulteriori € 80.000,00.
- ▮ Non concorrono a determinare i predetti limiti solo le seguenti sovvenzioni per:
 - ▮ a) handicap permanente dell'iscritto e dei familiari fiscalmente a carico (fino a € 5.000,00 nel quinquennio);
 - ▮ b) invalidità dei familiari fiscalmente a carico dell'iscritto;
 - ▮ c) decesso dell'iscritto o dei familiari fiscalmente a carico.



Cosa corrisponde il Fondo

Il Fondo eroga le seguenti sovvenzioni per malattie e spese sanitarie:

- ▮ una tantum di € 2.000,00, per le malattie classificate nella tabella A documentate da una idonea certificazione sanitaria specialistica pubblica da cui risulti l'esatta patologia e per le quali vi sia stato il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura di almeno il 50%. La domanda di una tantum deve essere presentata entro un anno dalla data di riconoscimento dell'invalidità;
- ▮ una sovvenzione del 90%, per le spese sanitarie sostenute in relazione alle patologie classificate nella tabella A;
- ▮ una sovvenzione del 70%, per tutte le altre spese sanitarie a eccezione di quelle dentistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, psichiatriche e per acquisto occhiali e lenti per le quali la sovvenzione sarà del 60%. I ticket del SSN (a eccezione di quelli relativi a spese dentistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, psichiatriche che saranno sovvenzionati al 80% e di quelli relativi a percorsi di PMA che saranno sovvenzionati al 70% con la riduzione alla metà qualora il coniuge non sia a carico fiscale) verranno sovvenzionati al 70%. Se in un unico documento vengono fatturate sia spese soggette a ticket che spese private la sovvenzione sarà erogata nella misura del 70%.



Tempistiche

Chiarimenti familiari fiscamente a carico

Tempistiche e chiarimenti su familiari fiscalmente a carico:

- ▮ Le spese sanitarie devono essere presentate al Fondo per la sovvenzione entro un anno dalla data di emissione della fattura (è opportuno non arrivare a ridosso della scadenza annuale, perché in presenza di eventuale riesame della stessa, comporterebbe una nuova protocollazione con il rischio quindi di superamento del limite annuo)
- ▮ Le suddette misure e percentuali di sovvenzioni sono valide per l'iscritto, per il proprio coniuge e per i propri figli (o equiparati) se fiscalmente a carico mentre per gli altri familiari a carico, le misure si intendono ridotte come segue: una tantum, euro 1.000,00, sovvenzione in tabella A 45%, sovvenzione altre spese sanitarie 35%, sovvenzione spese dentistiche, psicoterapeutiche, psicologiche e per acquisto occhiali e lenti 30% e ticket del SSN 40%.
- ▮ Non possono essere sovvenzionati eventi e/o spese sostenute in periodi precedenti all'iscrizione al Fondo o successivi alla cessazione dal servizio.
- ▮ Le ricevute e le fatture inserite nella richiesta di rimborso, quando spedite o consegnate cartacee al Fondo di Previdenza MEF, devono essere allegate in originale (farsi una fotocopia di tutte le ricevute e le fatture).
- ▮ I pagamenti effettuati per le prestazioni per le quali si chiede il rimborso, devono essere tracciabili (ricevuta del pagamento carte di credito o bancomat, estratto conto con l'operazione di transazione effettuata per eventuali pagamenti con assegno o bonifico).



Recapiti
principali

e-mail
fax
indirizzo sede



Area.riservata@fondoprevidenzafinanze.it Indirizzo e-mail per qualsiasi problematica di natura tecnica inerente all'area riservata agli iscritti. Sarà necessario indicare nell'oggetto della mail il cognome e nome e il codice fiscale dell'iscritto, diversamente non si potrà dare seguito alla richiesta.



info_fdp@fondoprevidenzafinanze.it per consentire agli iscritti di richiedere informazioni riguardanti le proprie pratiche. Sarà necessario indicare nell'oggetto della mail il cognome e nome e il codice fiscale dell'iscritto seguiti dall'indicazione del settore di competenza della pratica



Sede del Fondo Previdenza MEF (invio/consegna) documentazione

Via Luigi Ziliotto 31 - 00143 Roma - Fax 065413684

Codice Fiscale: 97013270588

Codice Univoco Ufficio per la Fatturazione elettronica: UFBZCO



Per
approfondire

[▮ Circolare anno 2024](#)

[▮ FAQ Fondo Previdenza MEF \(raccolta\)](#)

[▮ Info e contatti](#)



Il sito
istituzionale

Fonti
Normative

La modulistica

▮ [Fondo Previdenza Finanze](#)

▮ [Le fonti normative e lo Statuto costitutivo](#)

▮ [Modulistica](#)

Coordinamento UILPA Entrate

Per ulteriori chiarimenti, contattai tuoi Referenti
UILPA Entrate Territoriali cliccando sul link:

[Contatti UILPA Entrate Regionali e Territoriali](#)

Sito Nazionale UILPA Entrate  <https://entrate.uilpa.it>

Contatti e-mail  entrate@uilpa.it entrate.regionali@uilpa.it

